

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA DI GIUBIASCO

Capitolo 1 : ASSEMBLEA

Art. 1
Scopo L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'Istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della Legge della Scuola.

Art. 2
Composizione L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto di Giubiasco.

Art. 3
Compiti L'Assemblea dei genitori:

- a) nomina il presidente del giorno
- b) approva il proprio regolamento
- c) formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori
- d) favorisce i rapporti tra le diverse componenti della scuola
- e) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni
- f) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono
- g) promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti la scuola e collabora nell'attività culturale e sociale dell'Istituto
- h) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori
- i) elegge il comitato
- j) nomina 2 revisori dei conti
- k) approva il consuntivo annuale di attività e quello finanziario
- l) si esprime su ogni altro oggetto di sua competenza

Art. 4
Diritto di voto Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

Art. 5
Riunioni L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico su convocazione del comitato.
Essa deve essere convocata almeno 15 giorni prima della seduta.
I lavori assembleari sono diretti da un presidente del giorno.
L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del comitato o di
Almeno 25 degli aventi diritto di voto.

- Art. 6*
Deliberazioni L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, se è presente almeno 1/5 dei membri.
In caso di insufficienza del numero dei membri presenti, l'Assemblea può essere Riconvocata lo stesso giorno. In tal caso essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
- Art. 7*
Espressioni di voto Di regola il voto è espresso per alzata di mano.
Su proposta di un membro il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.
- Art. 8*
Elezioni Le candidature dei membri del comitato possono essere presentate per iscritto al presidente del comitato uscente prima dell'Assemblea o proposte all'inizio della trattanda.
I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.

Capitolo 2: COMITATO

- Art. 9*
Composizione Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. E' auspicabile che siano rappresentati tutti i comuni del comprensorio.
Il comitato è composto da almeno 5 membri.
I membri del comitato rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Nel suo interno, elegge il presidente, il vice-presidente, il segretario e il cassiere.
- Art. 10*
Compiti Il comitato:
- attua le decisioni prese dall'Assemblea
- formula proposte da sottoporre all'Assemblea
- convoca le Assemblee
- rende conto all'Assemblea dell'attività svolta e del suo finanziamento
- cura i contatti con la Direzione dell'Istituto
- Art. 11*
Il presidente Il presidente:
- convoca le riunioni di comitato
- dirige e coordina le attività del comitato

Capitolo 3: ALTRI ORGANI, FINANZIAMENTO, SCIoglimento

- Art. 12*
Gruppi speciali Lavoro Per l'attuazione del programma di attività o per la realizzazione di progetti particolari, possono essere costituiti dei gruppi speciali di lavoro avvalendosi anche di collaborazioni esterne.

- Art. 13*
Finanziamento L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività promosse dell'Assemblea sono finanziate mediante contributi volontari dei membri, partecipazioni dell'Istituto, contributi dei Comuni, di terzi e proventi da manifestazioni e/o attività organizzate dall'Assemblea dei genitori.
Per lo svolgimento delle proprie mansioni, il comitato e l'Assemblea possono far capo, previo accordo e con il consenso della Divisione della scuola, alle infrastrutture e alle attrezzature scolastiche (spazi scolastici, fotocopiatrici, ecc.)
Per quanto riguarda le spedizioni delle convocazioni dell'Assemblea e le comunicazioni inerenti le attività del comitato ai genitori di tutti gli allievi, su espressa richiesta del comitato e avuto consenso della Direzione, l'Istituto scolastico provvederà nel seguente modo:
a) consegnando la missiva ad ogni singolo allievo:
b) consegnando le etichette degli indirizzi e le buste al comitato che provvederà agli invii.
- Art. 14*
Commissione di revisione La Commissione di revisione è tornata da due membri esterni al comitato, nominati dall'Assemblea. La durata del suo mandato è di un anno e i suoi membri sono rieleggibili.
- Art. 15*
Entrata in vigore Il presente regolamento è adottato dopo l'approvazione dell'Assemblea dei genitori riunitasi in seduta costitutiva ed entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Direzione della scuola.

Adottato dall'Assemblea del 10 aprile 2003
Modificato dall'Assemblea del 20 settembre 2007